

Emendamenti al progetto di legge 3264

Emendamento n.1

All'articolo 1 comma 1

1. Per i Consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale") e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro il 31 dicembre 2017, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, è innalzata all'età di 65 anni.

Emendamento n.2

All'articolo 1 comma 2

2. Per i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art 5, comma 2 della legge regionale n. 13 del 2010 e che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2017 è possibile anticipare l'erogazione dell'assegno vitalizio al compimento del sessantesimo anno di età con l'applicazione dei coefficienti di commisurazione così disposti:
 - a) per i nati nell'anno 1958 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 2% lordo dello stesso;
 - b) per i nati nell'anno 1959 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 4% lordo dello stesso;
 - c) per i nati nell'anno 1960 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;
 - d) per i nati nell'anno 1961 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 8% lordo dello stesso;
 - e) per i nati nell'anno 1962 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 10% lordo dello stesso;
 - f) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo

anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso.

3. *Fermo restando quanto previsto al comma 2, tutti i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n.13 del 2010 e che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2017, per il percepimento dell'assegno vitalizio hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno pari al 3 per cento lordo dello stesso per ogni anno mancante rispetto all'età di 65 anni.*

Emendamento n.3

All'articolo 2

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. *Ai fini di attivare interventi di solidarietà sociale a favore di soggetti fragili o colpiti da calamità naturali tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'articolo 20 della legge regionale n.42 del 1995, sono ridotti una tantum, per la durata del triennio 2018-2020, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:*
 - a. *nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;*
 - b. *6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;*
 - c. *9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;*
 - d. *12% per la parte oltre 3.500,00 euro.*

Emendamento n.4

All'articolo 5

Destinazione dei risparmi

1. *I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati esclusivamente al finanziamento delle politiche sociali e di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali.*

Emendamento n.5

All'Articolo 13 ter

Tetto massimo per il cumulo dei vitalizi

1. L'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione fino ad un massimo dell'80% cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi.
2. Su richiesta del Servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione, al fine di verificare il raggiungimento del tetto massimo fissato al comma 1.
3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.”